

15° Congresso Nazionale UILM 2014

Reggio Calabria, 16-18 settembre

Regolamento Congressuale

ARTICOLO 1 - Partecipazione al Congresso

Partecipano al Congresso Nazionale:

- i delegati eletti dai Congressi Provinciali e Regionali, con diritto di parola e di voto;
- i componenti del Comitato Direttivo UILM uscente, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i coordinatori regionali, con diritto di parola;
- gli invitati dai sindacati provinciali e delle organizzazioni esterne, senza diritto di parola.

ARTICOLO 2 - Presidenza del Congresso

La Presidenza viene eletta dall'Assemblea Congressuale su proposta del Segretario Organizzativo Nazionale uscente.

Sono compiti specifici della Presidenza:

- assumere la rappresentanza e la direzione dell'Assemblea;
- sottoporre in approvazione il Regolamento Congressuale;
- proporre l'ordine dei lavori;
- proporre l'elezione delle Commissioni:
 1. Verifica Poteri;
 2. Elettorale e di scrutinio;
 3. Stesura del Documento programmatico di Politica Sindacale.

ARTICOLO 3 - Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri è formata da cinque componenti.

Essa ha i compiti di:

- verificare la validità dei voti rappresentati da ciascun delegato sulla base dei verbali dei Congressi Provinciali e Regionali;
- convalidare le deleghe definitive mediante l'apposizione di almeno tre firme dei suoi componenti e la consegna ai titolari;
- autorizzare ogni trasferimento di delega dei quali darà comunicazione alla Commissione Elettorale e di Scrutinio.

ARTICOLO 4 - Elezioni

- Tutte le cariche rappresentative sono elettive; le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme dello Statuto e alle norme elettorali per il 16° Congresso UIL, approvate dal Consiglio confederale del 21 gennaio 2014.
- Le elezioni degli organismi avverranno in modo palese, su lista unica concordata. Se viene richiesto con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso da un numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali, il voto sarà segreto.
- In caso di presentazione di più liste, l'organismo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionali ai voti riportati da ciascuna lista.

ARTICOLO 5 - Commissione Elettorale e di Scrutinio

a) La Commissione elettorale e di scrutinio è formata da cinque componenti.

Essa può avvalersi della collaborazione di scrutatori nel numero che riterrà sufficiente.

Compiti della Commissione sono:

- compilare le liste elettorali per la elezione del Comitato Direttivo Nazionale UILM sulla base delle indicazioni fornite dal regolamento elettorale;
 - predisporre le schede per le votazioni e stabilire le norme tecniche per l'applicazione del regolamento elettorale.
- b) I componenti della Commissione elettorale e di scrutinio non potranno figurare nella lista da essi proposta.
Qualora l'Assemblea suggerisca la candidatura di uno più componenti della Commissione Elettorale e di Scrutinio si dovrà procedere alla loro sostituzione.
- c) La Commissione elettorale, unitamente alla Presidenza del Congresso deve predisporre i necessari accorgimenti per garantire la necessaria segretezza del voto.
- d) Lo scrutinio delle schede dovrà essere effettuato dalla Commissione alla presenza di coloro che desiderano assistere a tale operazione. Ultimato lo scrutinio la Commissione provvederà alla compilazione del Verbale delle votazioni e proclamerà gli eletti.

ARTICOLO 6 - Commissione Documento programmatico di Politica Sindacale

La Commissione per la stesura del Documento programmatico di Politica Sindacale sarà composta da un numero di delegati designati dall'Assemblea plenaria del Congresso, su proposta della Presidenza.

La Commissione ha il compito, in base alle indicazioni emerse nel dibattito congressuale, di elaborare il testo del documento programmatico di Politica Sindacale.

ARTICOLO 7 - Votazioni per la modifica dello Statuto

Le votazioni per le modifiche statutarie avvengono con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 8 - Richiesta di Parola

- a) Hanno la facoltà di intervenire i partecipanti indicati nell'Art. 1.
La richiesta di parola va formulata per iscritto alla Presidenza del Congresso.
- b) La richiesta di parola per mozione d'ordine può avvenire in qualsiasi momento del dibattito e deve avere stretta attinenza con lo specifico della discussione.
La richiesta di parola per mozione d'ordine ha la precedenza sulle altre richieste e l'intervento avviene immediatamente dopo il delegato che sta parlando.